

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02185

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 gennaio 2003.

Iscrizione di varietà di specie agricole (riso).

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nelle riunioni del 17 dicembre 2002, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel dispositivo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16/ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione proposta;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Riso:

codice: 007696;

denominazione: SISR215;

responsabile della conservazione in purezza: S.I.S. Società Italiana Sementi.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A02415

DECRETO 20 febbraio 2003.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane, approvazione del relativo disciplinare di produzione e revoca della denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» sottozona «Colline teramane».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1995, recante modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» e riconoscimento della sottozona «Colline teramane»;

Vista la domanda presentata dalla Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale Teramo, dalla Unione provinciale degli agricoltori Teramo, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 12 novembre 2002;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini «Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» sottozona «Colline teramane», riconosciuta con decreto ministeriale 1° aprile 1995, è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita «Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata e garantita «Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.

La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» sottozona «Colline teramane» di cui

al decreto ministeriale 1° aprile 1995 deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2003, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata e garantita «Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane», sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane» entro il 30 aprile 2003.

I vigneti già iscritti all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» sottozona «Colline teramane» di cui al decreto ministeriale 1° aprile 1995, ed aventi la base ampelografica rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane».

Ai soli fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Abruzzo, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

I quantitativi di vino «Montepulciano d'Abruzzo» sottozona «Colline teramane» che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi già confezionati, in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti non superiore a 3 litri, o trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso provenienti dalla vendemmia 2002 e precedenti, che non abbiano ancora ultimato il periodo minimo di invecchiamento, di cui al decreto ministeriale 1° aprile 1995, possono utilizzare la denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» sottozona «Colline teramane» sino alla data del 31 dicembre 2005.

I vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» sottozona «Colline teramane» che alla data sopra citata trovansi già confezionati o in

corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a litri 3, è concesso un periodo di smaltimento:

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte produttrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e all'Ispettorato repressioni delle frodi competenti per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura «Vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2002 o di anni precedenti, purché documentabili.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «MONTEPULCIANO D'ABRUZZO» COLLINE TERAMANE.

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane, «Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane» riserva.

Art. 2.

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Montepulciano n. : minimo 90%; può concorrere alla produzione di detti vini il vitigno Sangiovese fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane ricade nel territorio dei comuni appresso indicati della provincia di Teramo: Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Campi, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Celino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Monterio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto.

Tale zona è così delimitata: dalla s.s. n. 81 Piceno Aprutina al km 12 che è il punto di delimitazione del confine provinciale si procede in direzione sud.

La zona interessata è quella delimitata in direzione est dalla s.s. n. 81 Piceno Aprutina che arriva sino a Teramo.

A Teramo si prosegue per la s.s. n. 80 in direzione Monterio al Vomano sino al km 64 toccando quota 352 ed escludendo tutta la zona mont. del biote di Collocchio si arriva a Villa Casazza.

Riprendendo la s.s. n. 150 dal km 32 si prosegue a Val Vomano sino al km 27.

Si procede in direzione sud verso Villa Portone toccando quota 332, continuando per S. Agostino a quota 326.

In direzione Basciano si costeggia S. Maria a quota 380 e si ridiscende per Villa Guidotti a quota 306 in direzione Peñns S. Andrea.

Si tocca località Trinità a quota 374.

Da Penna S. Andrea attraverso la s.s. n. 81 si arriva a Cermignano e si prosegue per Cellino Attanasio.

Sempre percorrendo la s.s. n. 81 al km 70 si oltrepassa il torrente Piomba, e toccando quota 342 si arriva alla località Marciano.

Si prosegue in direzione di Castiglione Messer Raimondo sino al km 87 della s.s. n. 81, si costeggia il fiume fino a nord.

Si risale in località Casabianca, fino all'incrocio Villa S. Remaldo toccando quota 270.

Si imbecca la s.p. n. 21/A fino a Villa S. Remaldo a quota 347.

Si prosegue per la s.p. n. 31 in direzione di Villa Pozza.

Si ridiscende per la s.p. n. 31 ed al km 28 si incrocia il torrente Piomba.

Si risale sino all'incrocio con la s.s. n. 555 in direzione di Atri in località Tre Ciminiere, si imbecca la s.p. n. 30 incrociando località S. Martino a quota 265 e si prosegue per S. Giovanni.

Si ridiscende a destra per contrada Monticone sino al confine provinciale, risalente nel comune di Atri.

Si costeggia tale confine per risalire alla s.p. n. 30 e la si percorre sino all'incrocio della s.s. n. 16.

La s.s. n. 16 in direzione nord delimita ad est tutta la provincia di Teramo sino al comune di Martinsicuro.

Dalla s.s. n. 16 nel punto del confine provinciale, in direzione ovest si percorre la s.s. Bonifica sino al km 3, per poi imboccare la s.p. Valcuppa sino all'incrocio con la s.s. Bonifica al km 10.

Si prosegue per la s.s. Bonifica sempre in direzione ovest, sino all'incrocio con la s.p. n. 1/C in direzione nord, la si percorre per 4 km per poi immettersi ad ovest nella s.p. 2.

Si prosegue ad ovest e si percorre la s.s. n. 259 della Vibrata sino al confine provinciale in direzione Maltignano.

Si costeggia in direzione ovest il confine provinciale per poi incrociare la s.s. n. 81 Piceno Aprutina, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. In particolare le uve destinate alla produzione dei vini a deno-

minazione di origine controllata e garantita «Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane» devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in terreni collinari o di altipiano, la cui altitudine non sia superiore a 550 m s.l. con esclusione dei fondovalli umidi.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti la densità per ettaro in coltura specializzata non può essere inferiore a 3000 ceppi.

I scelti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura sono quelli generalmente usati nella zona, e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

Tuttavia per i nuovi impianti ed i reimpianti sono vietate forme di allevamento con forme a tetto orizzontali escluse le pergolette aperte.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane», non deve essere superiore a 9,5 t ad ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nel limite sopra indicato, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento, devono essere effettuate nell'interne della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, può consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate nell'ambito della provincia di Teramo a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver tradizionalmente vinificato le uve prodotte nella zona nelle cantine per le quali si chiede l'autorizzazione.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di due anni di cui almeno un anno in botti di rovere o di castagno e sei mesi di affinamento in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane» sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni può portare in etichetta la menzione «riserva» fermi restando i periodi minimi di utilizzo del legno e affinamento in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento anche per la tipologia riserva è calcolato a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

È consentita l'aggiunta, in una sola volta, a scopo migliorativo, di «Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane» più giovane e identico «Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane» più vecchio nella misura massima del 15%.

Non è consentita la pratica dell'arricchimento.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane» e «Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane» riserva:

colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee tendenti al granato con l'invecchiamento;

odore: profumo caratteristico, aereo, intenso;

sapore: asciutto, pieno, robusto, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore del vino può rilevare un eventuale sentore di legno.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane» ivi compresa la menzione «riserva» la dicitura deve essere conforme alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane» per quanto riguarda l'abbigliamento, devono essere conformi ai caratteri di un vino di pregio.

Per l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane» anche per la tipologia «riserva» sono ammessi soltanto recipienti in vetro di capacità non superiore ai tre litri.

Per tutti è prevista la chiusura con tappo di sughero.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane» anche per la tipologia «riserva» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra, fine, scelto, selezionato e similari». È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane» anche per la tipologia «riserva» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione.

La menzione vigna seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

03A02617

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 novembre 2009

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane». (09A14444) (GU n. 281 del 2-12-2009)

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualità

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n.122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti Docg e Doc e negli elenchi delle vigne Igt e norme aggiuntive;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 2003 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla dal Consorzio di tutela vini

«Colline Teramane» per il tramite della Regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 4 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «'Montepulciano d'Abruzzo' Colline teramane»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Abruzzo sulla citata domanda;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini a DOCG «'Montepulciano d'Abruzzo' Colline teramane» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Decreto:

Articolo unico

L'art. 4 del disciplinare di produzione della DOCG «'Montepulciano d'Abruzzo' Colline teramane» e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dall'inizio della campagna vendemmiale 2010/2011.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2009

Il capo Dipartimento: Nezzo

Allegato

Annesso

Art. 4.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «'Montepulciano d'Abruzzo' Colline teramane» devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. In particolare le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «'Montepulciano d'Abruzzo' Colline teramane» devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in terreni collinari o di altipiano, la cui altitudine non sia superiore a 550 m.s.l. con esclusione dei fondovalli umidi.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «'Montepulciano d'Abruzzo' Colline teramane» non deve essere superiore a 9,5 tonnellate per ettaro in coltura specializzata ed anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata nel limite indicato mediante il diradamento. Non sono ammessi superi di produzione.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

Fermo restando il limite massimo di produzione sopra indicato:

per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' per ettaro in coltura specializzata non puo' essere inferiore a 3000 ceppi;

per gli impianti esistenti in coltura specializzata e promiscua la produzione dovra' essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo che non dovra' essere in alcun caso superiore a 7,00 Kg.

I vassi d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura sono quelli generalmente usati nella zona, e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. Tuttavia per i nuovi impianti ed i reimpianti sono vietate forme di allevamento con forme a tetto orizzontali escluse le pergolette aperte.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montepulciano d'Abruzzo» Colline teramane un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.